Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10 ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 38.

Istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

TITOLO I

COMPITI DELL'AZIENDA

Art. 1.

E' istituita con sede in Roma e alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

L'Azienda ha i compiti:

a) di gestire le strade statali e le autostrade appartenenti allo Stato, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) di realizzare il progressivo miglioramento delle strade stesse;

c) di costruire nuove strade statali e nuove autostrade;

d) di controllare l'esercizio delle autostrade non appartenenti allo Stato;

e) di presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade statali, nonchè per quanto concerne la circolazione e la disciplina del traffico sulle strade e sulle aree pubbliche.

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1949, l'Azienda ha altresì il compito di esercitare l'assistenza tecnica alle provincie e ai comuni per quanto riguarda la manutenzione delle strade pubbliche che a tali enti appartengono, e la vigilanza su di essi con i poteri di cui all'art. 9 della legge 15 novembre 1923, n. 2506, nonchè di provvedere all'attuazione di opportune forme di cooperazione fra i nominati enti allo scopo di meglio assicurare la gestione manutentoria delle dette strade.

Le norme dirette a regolare tale cooperazione e l'intervento in esse dell'Azienda sono emanate per decreto Presidenziale.

Art. 3.

Per il disimpegno dei compiti affidatigli l'Azienda cura la gestione di impianti e macchinari stradali, assumendo in dotazione i materiali comunque assegnati alla viabilità statale.

TITOLO II

ORGANI DELL'AZIENDA

CAPO I

Organi esecutivi.

Art. 4.

Il Ministro per i lavori pubblici presiede l'Azienda e ne esprime la volontà.

In caso di assenza o di impedimento il Ministro è sostituito dal Sottosegretario di Stato.

Sono organi esecutivi dell'Azienda: la Direzione generale e i Compartimenti regionali della viabilità.

Art. 5.

La Direzione generale comprende:

a) il Servizio amministrativo;

b) il Servizio tecnico centrale;

c) il Servizio di ragioneria.

Dalla Direzione generale dipendono i Compartimenti regionali della viabilità.

Dal Servizio amministrativo dipende l'Ufficio contratti e l'Ufficio economato e cassa.

La ripartizione e la competenza dei Servizi e la distribuzione del personale della Direzione generale sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda.

Le funzioni di ufficiale rogante sono affidate con decreto Ministeriale ad un funzionario amministrativo di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°

Le funzioni di economo-cassiere e quelle di vice economo-cassiere, sono affidate con decreto Ministeriale a funzionari di gruppo *B* di grado non inferiore al 10° o di gruppo *C* non inferiore al grado 9°.

Art. 6.

Il direttore generale è capo degli uffici centrali e periferici dell'Azienda ed ha alle sue dipendenze tutto il personale ad essi adibito. Egli fa eseguire le deliberazioni del Ministro per i lavori pubblici, presidente della Azienda, adotta i provvedimenti e disimpegna tutte le altre attribuzioni che gli sono delegate dal Ministro stesso.

Il direttore generale presenta al Ministro per i lavori pubblici, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'Azienda durante il precedente anno finanziario nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati, delle entrate e delle spese dell'Azienda, dei risultati conseguiti nella progressiva sistemazione delle strade e dello stato di manutenzione della viabilità.

Il direttore generale è nominato con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, udito il Consiglio dei Ministri ed è classificato nel grado 4° dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, approvato con decreto reale 11 novembre 1923, n. 2395, ed è di diritto membro effettivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 7.

Il direttore del Servizio amministrativo presiede gli uffici amministrativi dell'Azienda; inoltre coadiuva il direttore generale e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Egli è classificato nel grado 5° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato ed è nominato con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 8.

Il Servizio ragioneria è alle dipendenze di un direttore capo di ragioneria, nominato dal Ministro per il tesoro e si svolgerà in conformità alle disposizioni vigenti per la contabilità generale dello Stato.

Art. 9.

I Compartimenti regionali per la viabilità assorbono gli uffici del Genio civile per la viabilità statale.

La circoscrizione territoriale, le sedi e le sezioni staccate dei detti Compartimenti sono indicate nell'annessa tabella *A*, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro.

Esse possono essere modificate con decreto Presidenziale sentito il Consiglio dei Ministri.

La ripartizione e la competenza dei servizi e la distribuzione del personale dei Compartimenti regionali della viabilità sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda.

Art. 10.

I Compartimenti regionali per la viabilità, ciascuno nell'ambito della propria circoscrizione territoriale:

a) propongono alla Direzione generale dell'Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade;

b) compilano le perizie di spese per il funzionamento dei Compartimenti stessi;

c) compilano i progetti riguardanti i lavori di manutenzione, di miglioramento e di nuova costruzione;

d) dirigono i lavori dati in appalto e ne redigono la contabilità;

e) provvedono all'esecuzione dei lavori in economia debitamente autorizzati;

f) esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale e sulla circolazione lungo le strade e le autostrade statali;

g) curano quanto altro necessario per la gestione delle strade stesse;

h) attuano le disposizioni del presidente per quanto riguarda la vigilanza sulla manutenzione delle strade provinciali e comunali e l'assistenza tecnica alle provincie e ai comuni per la manutenzione stessa;

i) provvedono all'istruttoria di ogni altra pratica inerente ai compiti dell'Azienda.

Il presidente può delegare ai capi compartimento della viabilità altre funzioni, fatta eccezione per i provvedimenti comportanti impegni di spesa, per quelli concernenti nomine, nonchè per i provvedimenti disciplinari.

Capo II

Organi consultivi.

Art. 11.

Sono organi consultivi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Comitato, gli ispettori generali tecnici.

Art. 12.

Il Consiglio d'amministrazione è composto:

a) dal Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede;

b) dal direttore generale;

c) dal direttore del Servizio amministrativo;

d) dagli ispettori generali tecnici;

e) dall'ispettore generale amministrativo;

f) dal direttore capo di ragioneria;

g) da un consigliere di Stato;

h) da un sostituto avvocato generale dello Stato;

i) da un funzionario in rappresentanza del Ministero del tesoro;

l) da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze;

m) da un funzionario in rappresentanza del Ministero dei trasporti (Servizi della motorizzazione);

n) da un funzionario rappresentante del Ministero dell'interno;

o) da un ufficiale generale o da un ufficiale superiore in rappresentanza del Ministero della guerra;

p) dal funzionario che presiede al Servizio della viabilità ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici;

q) da un rappresentante del « R.A.C.I. »;

r) da un rappresentante del « T.C.I. »;

s) da un tecnico docente in una scuola d'ingegneria.

Il Ministro può delegare il Sottosegretario di Stato a presiedere il Consiglio. In caso di assenza od impedimento del Ministro e del Sottosegretario di Stato, il Consiglio è presieduto dal direttore generale.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal capo della Divisione amministrativa che tratta gli affari generali.

I membri del Consiglio d'amministrazione di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*), *s*), sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

Art. 13.

Il parere del Consiglio d'amministrazione è richiesto:

a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazioni in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità statale;

c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale affidata all'Azienda, e per le nuove costruzioni di strade statali e autostrade, nonchè di spese straordinarie per l'attrezzatura dell'Azienda;

d) sul programma di ripartizione, in relazione all'ordinaria disponibilità di bilancio, dei fondi per la manutenzione ordinaria;

e) sui progetti di costruzione di nuove strade statali e nuove autostrade o di singoli tronchi di esse;

f) sui progetti per il progressivo miglioramento stradale qualunque sia il loro importo;

g) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di importo superiore a lire dieci milioni da appaltare mediante asta pubblica o licitazione privata o per appalto-concorso;

h) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione da eseguirsi a trattativa privata o in economia, allorchè l'importo preveduto dell'opera superi le lire cinque milioni;

i) sulle domande di concessione di lavori di sistemazione e miglioramento delle strade affidate alla Azienda;

l) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali-tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;

m) sulle proposte di modificazioni dell'organizzazione centrale o periferica dell'Azienda;

n) sulle proposte di nuova classificazione e di declassificazione di strade statali;

o) su ogni altro argomento, sul quale il Ministro abbia ritenuto di promuovere il suo parere.

Per la validità delle adunanze del Consiglio, occorre la presenza del presidente o di chi ne fa le veci e di almeno dieci consiglieri, e, per la validità dei suoi pareri, la maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 14.

La carica di consigliere d'amministrazione è incompatibile con la qualifica di proprietario, amministratore, procuratore, rappresentante o consulente di società e ditte la cui attività sia rivolta alla sistemazione, manutenzione o costruzione di strade.

Art. 15.

Il Comitato è composto:

a) dal direttore generale che lo presiede;

b) dal direttore del Servizio amministrativo che lo presiede in caso di assenza o di impedimento del direttore generale;

c) dagli ispettori generali tecnici;

d) dall'ispettore generale amministrativo;

e) dal direttore capo di ragioneria;

f) dal consigliere di Stato, membro del Consiglio d'amministrazione;

g) dal sostituto avvocato generale dello Stato, membro del Consiglio d'amministrazione;

h) dal rappresentante del Ministero del tesoro, membro del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal capo della Divisione amministrativa che tratta gli affari generali.

Art. 16.

Il parere del Comitato è richiesto:

a) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazioni o ricostruzioni, di importo da lire cinque milioni a lire dieci milioni, da appaltarsi mediante asta pubblica o licitazione privata;

b) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazioni o ricostruzioni da eseguirsi a trattativa privata o in economia, d'importo da lire tre milioni a lire cinque milioni;

c) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato d'amministrazione che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale; salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi compartimento nei casi di urgenza previsti dall'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;

d) sulle singole perizie di spese per il funzionamento dell'Azienda, allorchè superino l'importo di lire un milione;

e) sulla istituzione di liti attive;

f) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali quando ciò che si promette, si abbandona o si paga sia determinato o determinabile in somme eccedenti le lire cinquecentomila;

g) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziare, qualunque sia l'importo, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera *f*);

h) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti;

i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale abbia ritenuto di sentire il suo parere.

Art. 17.

E' richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:

a) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazioni o ricostruzioni da lire tre milioni a lire cinque milioni da appaltarsi mediante asta pubblica o licitazione privata;

b) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazioni o ricostruzioni da lire un milione a lire tre milioni da eseguirsi a trattativa privata o in economia;

c) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale;

d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali quando ciò che si promette, si abbandona o si paga sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire cinquecentomila;

e) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;

f) sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che non importino maggiore spesa;

g) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimentale dati in corso d'opera.

Sulle perizie di spesa per il funzionamento dei servizi della Direzione generale di importo non superiore a lire un milione e quelle per il funzionamento dei servizi periferici da lire cinquecentomila a lire un milione, esprime parere in linea tecnica l'ispettore generale capo del Servizio tecnico centrale.

Per i progetti e le perizie di importi inferiori a quelli sopraindicati è sufficiente il visto in linea tecnica dell'ingegnere capo del compartimento.

Art. 18.

I pareri degli organi consultivi dell'Azienda sostituiscono a tutti gli effetti quelli degli altri organi tecnici prescritti da norme di carattere generale.

TITOLO III

PERSONALE DELL'AZIENDA

Art. 19.

Il personale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) compresi il direttore generale ed il direttore dei Servizi amministrativi, è costituito da funzionari dei ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica dei Lavori pubblici, e di quella del Tesoro, giusta l'annessa tabella *B*, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro. Detti funzionari saranno, con decreti dei Ministri competenti, comandati a prestare servizio presso l'Azienda stessa a termini dei regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il personale di ruolo delle predette Amministrazioni, che al 1° luglio 1946, sia addetto ai servizi centrali e periferici della viabilità statale, s'intende comandato, a termini del comma precedente, presso l'Azienda a partire dalla data medesima.

Detti funzionari dipendono gerarchicamente dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, e gli stipendi e assegni loro spettanti sono a carico del bilancio dell'Azienda.

Il direttore generale, e, in caso di sua assenza od impedimento, i capi servizio partecipano ai Consigli d'amministrazione del personale amministrativo e d'ordine del Ministero dei lavori pubblici, a quello del Genio civile ed a quello del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie, allorchè alla deliberazione dei medesimi siano interessati funzionari di ruolo della Amministrazione dei lavori pubblici comandati presso l'Azienda, nei riguardi dei quali hanno voto deliberativo.

Ai Consigli d'amministrazione del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, del Genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie, partecipa in analoghi casi, il direttore capo della Divisione che tratta la materia del personale dell'Azienda.

Art. 20.

Il personale a contratto della cessata Azienda Autonoma Statale della Strada, passa alla completa dipendenza dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali col trattamento stabilito dal regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo a fruire di eventuali disposizioni più favorevoli che venissero emanate per il personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

L'A.N.A.S. è autorizzata a tenere in servizio impiegati avventizi secondo le norme del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, nei limiti del contingente che sarà stabilito anno per anno dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 21.

Le note di qualifica degli impiegati del Ministero dei lavori pubblici e di quelli del tesoro comandati alla Azienda, sono compilate e rivedute dai funzionari preposti agli uffici presso cui sono comandati, competenti a provvedere in conformità alle norme regolanti la materia. Copia delle note medesime sarà trasmessa alle Amministrazioni di appartenenza.

Gli eventuali giudizi disciplinari a carico di detti impiegati comandati hanno luogo presso l'Amministrazione di appartenenza in conformità delle norme presso ciascuna vigenti in materia, e sono promossi dal Ministro per i lavori pubblici, presidente della Azienda, su proposta del direttore generale.

Art. 22.

I funzionari amministrativi comandati dal Ministero dei lavori pubblici di grado non superiore al 7°, possono essere destinati per normale servizio agli uffici periferici.

Art. 23.

Ai funzionari di ruolo comandati presso l'Azienda ai quali siano assegnate funzioni superiori, proprie dei gradi 5° e 6°, può essere accordato, su parere del Comitato, il trattamento economico iniziale del grado corrispondente alle dette funzioni.

Tale trattamento può essere accordato solo per il grado immediatamente superiore a quello rivestito dal funzionario, e dopo che il funzionario stesso abbia trascorso nel proprio grado il tempo minimo richiesto per la promozione.

Art. 24.

Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri e allievi cantonieri, di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, passa alle dipendenze dell'Azienda, giusta l'annessa tabella *C*, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro.

Ai capi cantonieri è attribuito il trattamento giuridico ed economico della categoria degli agenti tecnici. Essi sono distinti in due classi, corrispondenti rispettivamente ai capi agenti e agli agenti. Hanno compiti di vigilanza e di polizia stradale.

I cantonieri scelti sono distinti in due classi: alla prima delle quali è attribuito il trattamento economico attualmente spettante a capi cantonieri.

Con decreto Presidenziale nella forma della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici d'intesa col Ministro per il tesoro, saranno fissate le norme necessarie per l'inquadramento del suddetto personale.

Sugli autoservizi che usufruiscono di tronchi di strade statali avranno libero transito i capi cantonieri e i cantonieri in divisa che prestano servizio lungo i tronchi stessi. Sui medesimi autoservizi saranno concesse tariffe ridotte a favore dei figli di capi cantonieri e cantonieri che si recano alle scuole.

L'Azienda è autorizzata a provvedere, a carico del proprio bilancio, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, alla istituzione presso case cantoniere in località isolate di scuole rurali ad uso dei figli dei capi cantonieri e cantonieri e della popolazione scolastica della zona.

Art. 25.

La Cassa di mutuo soccorso tra i capi cantonieri e i cantonieri delle strade statali, e l'annessa gestione della massa vestiaria, passano alle dipendenze della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.

Al nuovo ordinamento della Cassa sarà provveduto con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 26.

Tutti i provvedimenti relativi al personale, compresi quelli di cui all'art. 7, sono adottati sentito il direttore generale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27.

Le entrate ordinarie dell'Azienda sono costituite:

a) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato per un decennio, nella misura da destinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali anticipate;

b) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato consolidato nella somma di lire centoottantuno milioni, quale provento della tassa di circolazione sugli autoveicoli e del contributo di miglioramento stradale;

c) dal provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade e autostrade statali fuori degli abitati;

d) dalla parte spettante allo Stato dei proventi netti delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie per le contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione;

e) dai canoni per la concessione di occupazione e di attraversamento delle strade e autostrade statali;

f) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parti di esse e dall'eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui all'articolo 5;

g) dai proventi dell'esercizio delle autostrade statali;

h) dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda.

Con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro, udito il Consiglio dei Ministri, possono essere apportate modifiche alle aliquote relative alle tasse e ai canoni previsti nel presente articolo e possono altresì essere assegnati all'Azienda nuovi cespiti in relazione al progressivo incremento dei servizi che gli sono affidati.

Art. 28.

Le spese dell'Azienda sono costituite:

a) dalle spese di personale e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;

b) da quelle per la manutenzione ordinaria, per i lavori di miglioramento stradale e di riparazione dei danni di guerra delle strade e autostrade statali, per la vigilanza su di esse e per la disciplina della circolazione, nonchè per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;

c) dalle spese occorrenti per riparare o prevenire danni di forza maggiore alle dette strade e alle loro pertinenze;

d) dalle spese necessarie per la dotazione del materiale di esercizio occorrente all'Azienda.

La parte degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione ordinaria e di quelli per riparazioni o prevenzioni di danni, non erogata alla chiusura dell'anno finanziario, sarà portata in aumento degli stanziamenti dell'esercizio successivo.

Art. 29.

Sono trasferiti al bilancio dell'Azienda, i contributi già assegnati alla cessata Azienda Autonoma Statale della Strada in base all'art. 6 del regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 982, con le modifiche apportatevi dall'art. 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49, e dell'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1057, e che in base all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, affluivano al bilancio dell'entrata del Tesoro dello Stato.

E' trasferita altresì la somma che alla data di inizio di funzionamento dell'Azienda risulti non erogata sull'assegnazione di lire settemiliardi centomilioni fatta in favore del Ministero dei lavori pubblici di cui alla lettera *a*) del decreto legislativo luogotenenziale 10 ottobre 1945, n. 690.

Art. 30.

Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

Art. 31.

L'Azienda inizierà la propria gestione il 1° luglio 1946.

L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio di ogni anno, ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo.

Per l'esercizio finanziario 1946-47, il bilancio della Azienda sarà approvato con decreto Presidenziale su proposta dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno assegnati ai capitoli del bilancio i fondi disponibili per residui passivi concernenti i servizi trasferiti all'Azienda il 30 giugno 1946.

L'Azienda provvederà a soddisfare gli oneri dipendenti dai servizi suddetti relativamente agli esercizi decorsi.

Art. 32.

La Tesoreria centrale, al principio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere pel finanziamento dell'Azienda una apertura di credito fino ad un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziate sul bilancio della spesa dell'Azienda per l'esercizio stesso. In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione data, di volta in volta, dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici.

Tale anticipazione dovrà essere rimborsata alla tesoreria senza interessi nel termine massimo di mesi sei.

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1946, la Tesoreria centrale è autorizzata a concedere una apertura di credito pari all'intero ammontare delle somme stanziate in bilancio.

Il servizio di cassa dell'Azienda sarà fatto dalla Tesoreria dello Stato. A questo effetto sarà aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero al quale affluiranno tutti i proventi devoluti alla Azienda e le anticipazioni eventuali di cui ai precedenti commi, e sul quale saranno imputati i pagamenti da farsi per conto di essa.

Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni dell'Azienda possono essere imputate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti od investiti in titoli di Stato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 33.

L'Amministrazione dell'azienda è tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilità dello Stato in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Per la gestione dei lavori che sono nella competenza dell'Azienda sono applicate, in quanto non siano modificate dal presente decreto, le norme in vigore per la gestione delle opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, con le forme della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno apportate norme semplificative di quelle di cui ai precedenti commi.

Art. 34.

Le aste pubbliche per l'appalto di opere dipendenti dall'Azienda il cui importo ecceda tre milioni, sono tenute simultaneamente presso la Direzione generale dell'azienda e presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche nella cui circoscrizione le opere stesse si devono eseguire. Le licitazioni private per opere il cui importo ecceda lire tre milioni si tengono esclusivamente presso la Direzione generale dell'azienda.

Le aste pubbliche e le licitazioni private per opere di importo inferiore hanno luogo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, tranne che la Amministrazione dell'azienda stabilisca altrimenti.

Quando l'aggiudicazione sia avvenuta presso il Provveditorato, la stipulazione del contratto ha luogo a cura del Provveditorato medesimo, assumendo il provveditore la legale rappresentanza dell'Azienda.

Questa potrà altresì delegare i provveditori alla stipulazione di contratti a trattativa privata.

Quando l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta presso la Direzione generale dell'azienda e nei casi di contratti a trattativa privata o di concessioni che la Amministrazione dell'azienda intenda stipulare direttamente, alla stipulazione di essi provvede l'ufficiale rogante preposto all'Ufficio contratti della Direzione generale.

L'Amministrazione dell'azienda provvede a trattativa privata od in economia ad opere e forniture di qualunque importo, quando, per l'assoluta urgenza di salvaguardare la sicurezza e la regolarità del transito, non sia consentito l'indugio delle gare.

I contratti dell'Azienda sono equiparati a quelli dello Stato agli effetti tributari.

Art. 35.

L'approvazione dei progetti da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Hanno pure efficacia di dichiarazione di pubblica utilità le perizie debitamente approvate concernenti l'esercizio delle attività contemplate dall'art. 3.

Art. 36.

La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese stesse.

Le dette attribuzioni della Corte dei conti si esercitano a mezzo della delegazione della Corte stessa presso il Ministero dei lavori pubblici, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 6.

Art. 37.

La consulenza legale dell'Azienda è affidata all'Avvocatura dello Stato.

Nelle vertenze che la interessano, l'Azienda, ad ogni effetto giuridico verso i terzi, è rappresentata dal Ministro.

Il patrocinio legale è affidato all'Avvocatura dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato assume altresì la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti della Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'Avvocatura generale ne riconosca la opportunità.

Fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori, le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullità da pronunziarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede la autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunziato la sentenza.

Art. 38.

Con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, potranno essere eventualmente concesse, se in dipendenza di prestazioni particolarmente onerose si ravvisi la necessità della loro istituzione, indennità al direttore generale, al direttore dei Servizi amministrativi, ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato, ed ai rispettivi segretari.

Art. 39.

Sono abrogate le disposizioni della legge 17 maggio 1928, n. 1094, del regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139, e delle successive, concernenti la cessata Azienda Autonoma Statale della Strada, rimaste in vigore in forza dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377 e che non siano state richiamate dal presente decreto.

Art. 40.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

CATTANI — ROMITA — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 37. — FRASCA

TABELLA A.

Compartimenti della viabilità

Numero d'ordine	TERRITORIO	SEDE	Sezioni staccate dipendenti
1	Lazio e Umbria	Roma	Perugia
2	Toscana	Firenze	
3	Liguria	Genova	
4	Piemonte	Torino	
5	Lombardia	Milano	
6	Venezia Tridentina e Cadore	Bolzano	
7	Venezia Giulia e Friuli	Trieste	
8	Veneto	Venezia	
9	Emilia e Romagna	Bologna	
10	Marche	Ancona	
11	Abruzzi	Aquila	Pescara
12	Campania e Molise	Napoli	Campobasso
13	Puglie	Bari	Foggia - Lecce
14	Lucania	Potenza	
15	Calabria	Catanzaro	Reggio Cal. - Cosenza
16	Sicilia	Palermo	Catania
17	Sardegna	Cagliari	Sassari

Visto:

Il Ministro per i lavori pubblici
CATTANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA *B*.

Gruppo	Grado	QUALIFICA	Numero	Totale
A	4°	Direttore generale	1	
»	5°	Direttore Servizi amministrativi	1	2
		Personale amministrativo.		
A	5°	Ispettore generale amministrativo	1	
»	6°	Direttori capi divisione	3	
»	7°-8°	Capi sezioni - Consiglieri	9	
»	9°-10°	Primi segretari - Segretari	3	
»	10°-11°	Segretari - Vice segretari	7	
B-C	9°-10°	Economo - Cassiere	1	
C	9°-10°	Archivisti capi - Primi archivisti	2	
»	10°-11°	Primi archivisti - Archivisti	4	
»	12°-13°	Applicati - Alunni d'ordine	7	37
		Personale tecnico.		
A	5°	Ispettori generali	4	
»	6°	Ingegneri capi	19	
»	7°-8°	Primi ingegneri di sezione Ingegneri principali di sezione	14	
»	8°-9°	Ingegneri principali di sezione Ingegneri principali	15	
»	9°-10°	Ingegneri principali Ingegneri	20	
B	8°-9°	Geometri capi - Geometri principali	24	
»	9°-10°	Geometri principali - Geometri	32	
»	10°-11°	Geometri - Geometri aggiunti	42	
C	9°-10°	Disegnatori principali - Primi disegnatori	2	
»	10°-11°	Primi disegnatori - Disegnatori	3	
»	11°-12°	Disegnatori - Disegnatori aggiunti	3	
»	9°-10°	Assistenti principali - Primi assistenti	3	
»	10°-11°	Primi assistenti - Assistenti	5	
»	11°-12°	Assistenti - Assistenti aggiunti	7	
»	12°-13°	Assistenti aggiunti - Aiuti assistenti	7	

Segue: TABELLA *B*.

Gruppo	Grado	QUALIFICA	Numero	Totale
C	9°-10°	Archivisti capi - Primi archivisti	4	
»	10°-11°	Primi archivisti - Archivisti	6	
»	11°-12°	Archivisti - Applicati	8	
»	12°-13°	Applicati - Alunni d'ordine	8	226
		Personale di ragioneria.		
A	5°-6°	Direttore capo di ragioneria di 1ª o di 2ª classe	1	
»	7°-8°	Capi sezione o Consiglieri	4	
»	9°-10°	Primi segretari - Segretari	3	
»	10°-11°	Segretari - Vice segretari	5	
C	9°-10°	Archivisti capi - Primi archivisti Primi archivisti Archivisti Archivisti - Applicati	1	
»	10°-11°			
»	11°-12°			
—	—	Personale subalterno	5	19

N. B. — Per esigenze di servizio possono essere assegnati all'Azienda impiegati in più del numero stabilito dalla presente tabella per ciascun grado, purchè si lascino altrettanti posti vacanti nei gradi superiori.

Visto:

Il Ministro per i lavori pubblici
CATTANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA *C*.

Personale dei cantonieri

Capi cantonieri	N. 700
Cantonieri scelti	» 800
Cantonieri	» 3500
Allievi cantonieri	» 1000

Visto:

Il Ministro per i lavori pubblici
CATTANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.
Nomina del Comitato per la disoccupazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, concernente la istituzione del Comitato per la disoccupazione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;
Viste le designazioni fatte per la nomina dei membri di detto Comitato e sentite, per il rappresentante dei datori di lavoro, la Confederazione generale dell'industria italiana e, per il rappresentante dei lavoratori, la Confederazione generale italiana del lavoro;

Decreta:

In aggiunta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in qualità di presidente, e al Sottosegretario di Stato, in sua vece, sono chiamati a far parte del Comitato per la disoccupazione istituito dall'art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, i signori:
Cau dott. Giommaria, reggente la Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;
Simeone dott. Francesco, reggente la Direzione generale del lavoro;
Valente dott. Fabio, rappresentante del Ministero dell'interno;
Lubrano dott. ing. Riccardo, rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
De Rienzo prof. dott. Carmine, rappresentante del Ministero del tesoro;
Urciuoli dott. Mario, rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
Toscani avv. Rosario, rappresentante dei datori di lavoro;
Fenizi dott. Fenizio, rappresentante dei lavoratori;
Palma dott. Giovanni, reggente la Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
I funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dott. Mario Guatelli e dott. Brucculeri Stefano, sono nominati rispettivamente segretario e vice segretario del predetto Comitato.

Roma, addì 30 giugno 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(2247)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Belluno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria:

Decreta:

L'ing. Corrado Zasso, è nominato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Belluno.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

p. *Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
SEGNI

(2198)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.
Revisione degli autoveicoli per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 78 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Ritenuta la necessità di accertare la legittima proprietà degli autoveicoli da parte dei detentori degli stessi onde provvedere all'applicazione del decreto-legge luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, concernente gli autoveicoli recuperati o illegittimamente detenuti e, nel contempo, di verificare se sussitano le condizioni di sicurezza per la circolazione e se siano state osservate le vigenti prescrizioni di carattere contingente sulla circolazione automobilistica per tutti gli autoveicoli in circolazione, sia in servizio pubblico che in servizio privato, comprese le trattrici stradali;
Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la revisione, per l'anno 1946, degli autoveicoli in servizio pubblico di linea, di noleggio da rimessa e da piazza, degli autoveicoli immatricolati ad uso speciale, dei motocarri, dei motofurgoncini, delle trattrici stradali nonchè delle autovetture, dei motocicli, e delle motocarrozzette immatricolati ad uso privato.
Sono esclusi dalla revisione soltanto gli autoveicoli delle soprariportate categorie sottratti alla circolazione in base alle disposizioni limitative dipendenti dalle attuali contingenze.
Gli autoveicoli che, per qualsiasi motivo, non si trovino in circolazione, ove dovessero in seguito entrare in circolazione, devono essere preventivamente sottoposti alla revisione.

Art. 2.

La revisione degli autoveicoli destinati ad uso speciale, dei motocarri e dei motofurgoncini, delle trattrici stradali nonchè degli autocarri e loro rimorchi deve essere effettuata entro il 30 settembre 1946.
Entro la stessa data, del 30 settembre 1946, deve essere effettuata la revisione delle autovetture, dei motocicli e delle motocarrozzette immatricolati ad uso privato.

La revisione degli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea, da piazza e di noleggio da rimessa deve essere effettuata entro il 30 novembre 1946.

Art. 3.

Per gli autoveicoli sorpresi a circolare, dopo scaduti i termini fissati dal precedente art. 2, senza che siano stati sottoposti alla revisione, o il cui esito sia stato sfavorevole, verranno ritirati, dall'autorità che li ha rilasciati, i documenti di circolazione e sospesa l'assegnazione di carburante e di gomme.

Roma, addì 13 luglio 1946

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

p. *Il Ministro per l'interno*
SPATARO

(2245)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.
Nomina del sig. Falletti Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Tortonese Luigi fu Remigio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, designa per proprio rappresentante il signor Falletti Mario di Pietro, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio industria e agricoltura, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Falletti Mario di Pietro, è nominato rappresentante del sig. Tortonese Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 luglio 1946

(2177) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.
Sottoposizione a sindacato della S. A. Mineraria A.O.I., con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Mineraria A.O.I. con sede in Milano, corso Monforte n. 38, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La S. A. Mineraria A.O.I. con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il ragioniere Vittorio Giro.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1946

(2185) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Udine.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Considerato che in data 3 giugno 1945, il dott. Luigi Villoresi è stato nominato commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Udine;
Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del dott. Luigi Villoresi a commissario del Consorzio agrario provinciale di Udine, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, numero 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2215) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Visto il provvedimento prefettizio 12 giugno 1945, con cui il dott. Leopoldo Grasselli è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona;
Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del dott. Leopoldo Grasselli a commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2216) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Belluno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Considerato che l'avv. Ernesto Pietriboni è stato nominato commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Belluno;
Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina dell'avv. Ernesto Pietriboni a commissario del Consorzio agrario provinciale di Belluno, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2214) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Rovigo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Considerato che con decreto prefettizio 18 maggio 1945, il dott. Luigi Ponzetti è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Rovigo;
Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del dott. Luigi Ponzetti a commissario del Consorzio agrario provinciale di Rovigo, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2212) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Novara.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Considerato che in data 5 maggio 1945 il dott. Dante Graziosi è stato nominato commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Novara;
Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del dott. Dante Graziosi a commissario del Consorzio agrario provinciale di Novara, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2213) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Treviso.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Visto il decreto prefettizio 24 settembre 1945, con cui il dott. conte Alessandro Marcello, è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Treviso;
Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del dott. conte Alessandro Marcello a commissario del Consorzio agrario provinciale di Treviso ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2211) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Brescia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Considerato che in data 8 giugno 1945, l'ing. Franco Apollonio è stato nominato, per disposizione del Governo Militare Alleato, commissario del Consorzio agrario provinciale di Brescia;
Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina dell'ing. Franco Apollonio a commissario del Consorzio agrario provinciale di Brescia, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2210) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Imperia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che il rag. Giuseppe Calzia è stato nominato commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Imperia;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del rag. Giuseppe Calzia a commissario del Consorzio agrario provinciale di Imperia, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2217) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1946.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in una parte del lago di Como.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Como n. 2632 del 10 settembre 1885, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Burguières Enrico il possesso del diritto esclusivo di pesca, nel lago di Como, nel tratto compreso di fronte alla villa Capuana, in territorio di Varenna;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi il signor Luigi Oltolina, per successione testamentaria in seguito alla morte della signora Emma Burguières del fu Enrico;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopracitato decreto del Prefetto di Como n. 2632 del 10 settembre 1885, è riconosciuto a favore del sig. Luigi Oltolina il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Como, nel tratto compreso di fronte alla villa Capuana in territorio di Varenna, e per l'estensione dalla riva di m. 50 verso l'interno del lago medesimo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1946

Il Ministro: GULLO

(2248)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bagnocavallo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 14 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Bagnocavallo (provincia di Ravenna), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.600.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2241)

Autorizzazione al comune di Firenze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Firenze è stato autorizzato col decreto interministeriale sottoindicato, a contrarre il seguente mutuo:

Comune di Firenze Decreto interministeriale 7 luglio 1946, n. 3413 Ammontare del mutuo: L. 100.000.000.

(2295)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Prisco (Caserta)

Nella riunione tenutasi il giorno 3 luglio 1946 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Prisco il dott. Mario di Napoli di Anselmo, è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(2270)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 luglio 1946 - N. 166

Argentina	25 —	Norvegia	20,1[illegible]25
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,[illegible]3
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91 —
Id. 3,50 % 1902	84,40
Id. 3 % lordo	71,60
Id. 5 % 1935	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	80,075
Id. 5 % 1936	95,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,00
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,425
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,425
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,875
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,95

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento di beni immobili all'Ente economico della viticoltura

Con decreto interministeriale in data 9 maggio 1946 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero del tesoro, viene trasferita all'Ente economico dell'agricoltura la piena proprietà dei beni immobili e dei relativi arredamenti ed attrezzature, già di pertinenza del settore della viticoltura e dipendenti sezioni, della cessata Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

(2272)

Trasferimento di beni immobili all'Ente economico della zootecnia

Con decreto interministeriale emanato in data 25 marzo 1946 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, viene trasferita all'Ente economico per la zootecnia la piena proprietà dei beni immobili e dei relativi arredamenti ed attrezzature, già di pertinenza del settore della zootecnia e dipendenti sezioni, della cessata Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

(2273)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a complessivi 500 posti di operai in prova dei mestieri di calderaio - fucinatore - saldatore

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a complessivi 500 posti di operaio in prova per le specialità e i quantitativi sottoindicati riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione, così ripartiti:

Compartimento di	Calderai	Fucinatori	Saldatori
Torino	24	6	2
Genova	3	5	2
Milano	18	4	4
Verona	38	12	14
Venezia	8	2	1
Trieste	4	1	1
Bologna	14	8	4
Firenze	50	4	2
Roma	35	5	5
Ancona	48	18	13
Napoli	40	5	12
Bari	20	2	4
Reggio Calabria	10	2	3
Palermo	18	12	3
Delegazione di Cagliari	10	2	2
	340	88	72

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Sezione materiale e trazione delle Ferrovie dello Stato nella cui giurisdizione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile non più tardi del 1° ottobre 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 8, in conformità al modello allegato *A*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I - di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

II *A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi, con o senza prole, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° ottobre 1946);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo II si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; i partigiani combattenti che non abbiano ancora ottenuto dalle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, il formale riconoscimento della qualifica e si trovano quindi nell'impossibilità di presentare, ai fini della partecipazione al presente concorso, il relativo documento, potranno essere ammessi con riserva, semprechè comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qua-

lifica, salvo a considerare tale ammissione come non avvenuta se detto riconoscimento venga negato dalla competente Commissione di 1° grado e il candidato non dimostri di aver presentato ricorso alla Commissione di 2° grado, ovvero quando il ricorso venga respinto; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Prefetto della provincia in cui risiede il candidato;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) certificato di licenza elementare superiore di cui al punto 1;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo II. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore al 1° luglio 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 10.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie e pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di operaio in prova della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 11 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — Le competenti Sezioni materiale e trazione faranno pervenire ai concorrenti la credenziale per essere sottoposti a visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 per occhio; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

6. — Le competenti Sezioni materiale e trazione dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederanno del caso, riconosceranno il possesso dei requisiti necessari e giudicheranno, con provvedimento definitivo, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — Le Commissioni compartimentali esaminatrici saranno nominate dal capo del Servizio materiale e trazione su proposta dei singoli capi delle Sezioni materiale e trazione e saranno composte di un funzionario ingegnere di grado non inferiore al 5° che avrà la presidenza e di due membri di grado non inferiore all'8°.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

8. — Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica con la quale gli aspiranti dovranno dimostrare, mediante saggio di lavoro, di avere la necessaria conoscenza e abilità nel mestiere prescelto;

b) in una prova orale di cultura generale consistente:

nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette;

nozioni di aritmetica e di geometria elementare;

proprietà e uso dei principali materiali adoperati nel mestiere dell'aspirante;

c) in una prova orale di cultura specifica nel mestiere; conoscenza del disegno lineare e di macchine; pratica in speciali rami di lavori fatti in stabilimenti privati o presso impianti dell'Amministrazione.

9. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice è il seguente:

prova pratica: punti 30;
prova orale di cultura generale; punti 10;
prova orale di cultura specifica nel mestiere: punti 30.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi dei punti attribuiti alla prova pratica e per essere dichiarati idonei dovranno riportare anche nella prova orale analoga puntazione.

Ai candidati riusciti idonei e che avranno presentato un diploma di licenza di scuola industriale di 2° grado od equipollente, oppure superiore verrà assegnata una votazione complementare per il titolo di studio con un massimo di 10 punti.

Ai candidati riusciti idonei e che abbiano già prestato servizio nelle Ferrovie dello Stato potrà essere assegnata una votazione complementare di non oltre 5 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

10. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione del titolo di studio e del servizio prestato, costituirà la classificazione complessiva che determinerà le graduatorie di merito che saranno compilate dalle Commissioni compartimentali esaminatrici per ciascuna specialità.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;
3) feriti in combattimento;
4) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
5) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;
6) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
7) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri;
8) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1, 3 e 4.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare la loro qualità, agli effetti di cui al precedente punto 10, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 10.

11. — I primi risultati idonei in graduatoria entro il numero di posti stabilito per ciascun Compartimento e per ciascuna specialità saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti messi a concorso.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli operai in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405.

12. — L'operaio in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio nella località assegnata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi classificati nelle graduatorie di ciascun Compartimento, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine delle rispettive graduatorie, e fino al numero stabilito per ciascuna specialità.

13. — Nell'atto in cui gli operai in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

Roma, addì 12 luglio 1946

La Direzione generale

ALLEGATO A

On.le Sezione materiale e trazione
delle Ferrovie dello Stato

. . . .

Il sottoscritto (1) . . . . nato a (2) . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 12 luglio 1946 per il concorso riservato a complessivi 500 posti di operaio in prova, domanda di parteciparvi per la specialità di . dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso).
Indirizzo attuale . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Cognome, nome e paternità.
(2) Luogo e data di nascita.
(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.
(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2252)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.